

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Articolo 1

Istituzione, accreditamento e norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base del Regolamento recante norme in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto 8 febbraio 2013, n. 45, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche in consorzio con altri Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione o a seguito di convenzione con Università ed enti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei o con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

I Corsi di Dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2. I Corsi di Dottorato di ricerca dei quali l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sia sede unica ovvero, nel caso di dottorati in convenzione o in consorzio con altri soggetti, sede amministrativa, sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.

L'accREDITAMENTO dei corsi può essere richiesto dall'Università anche:

- a) in convenzione con Università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
- b) in consorzio con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- c) in consorzio con altre Università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- d) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

3. Sono requisiti necessari, ai sensi del DM 45/2013, per l'accREDITAMENTO dei Corsi:

- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui al punto 2, lettera c), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di

dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;

b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui al punto 2, lettera b), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Nell'ambito delle convenzioni di cui al punto 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al punto 3 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando il rispetto del requisito di cui al punto 3, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui al punto 2, lettere b) e c), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

4. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento.

L'Università avanza apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3.

Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accREDITamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per

l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto è trasmesso all'Università richiedente e all'organo di valutazione interna della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.

L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) del DM 45/2013.

L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo dell'organo di valutazione interna dell'Università, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.

La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.

In caso di revoca dell'accreditamento, l'Università sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

5. L'Università stanZIA su apposite voci del proprio bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta degli Organi Accademici, le risorse per le esigenze generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca, per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al Dottorato stesso e per il Budget per attività di ricerca, di cui al successivo articolo 5.

Gli oneri per il finanziamento delle suddette borse di studio possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti esterni all'Università.

6. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca deve specificare la titolatura e le tematiche (relative ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti) e gli obiettivi del Corso, precisandone gli eventuali curricula in cui il Corso si organizza, i relativi programmi di ricerca, le attività formative, gli eventuali periodi di formazione all'estero o in altra sede universitaria, ovvero presso strutture esterne di elevata qualificazione culturale, scientifica e professionale.

Le proposte devono altresì specificare:

a) il numero complessivo di posti disponibili di cui si chiede l'attivazione (specificando quanti coperti da borsa, quanti coperti da altra forma di sostegno finanziario, quanti senza borsa e quanti eventualmente riservati);

b) i nominativi, i curricula e l'elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo quinquennio del Coordinatore del Dottorato e dei professori e ricercatori che costituiscono il Collegio dei docenti;

c) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche e di tutori per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

d) un piano finanziario che definisca la quota di finanziamento messa eventualmente a disposizione dalla struttura o dalle strutture proponenti, ovvero acquisibili grazie ad apporti esterni, ovvero richieste all'Ateneo per il funzionamento del Corso, per la copertura delle borse di studio, delle altre eventuali forme di sostegno finanziario compatibili con la normativa vigente e del budget per attività di ricerca calcolato nella misura minima del 10% dell'importo di una borsa sia per il secondo che per il terzo anno.

Nel caso in cui la proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca sia presentata da più Dipartimenti deve essere precisato a quale struttura specifica esso farà capo ai fini organizzativi e gestionali.

7. Nel caso in cui la proposta riguardi un Corso di Dottorato di ricerca da istituire con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in convenzione o in consorzio con altri soggetti ai sensi del punto 2, la relativa richiesta dovrà altresì specificare i contributi finanziari e/o di altra natura a carico dei soggetti che intendono aderire, ivi comprese le proposte di contributi messi a disposizione per far fronte agli oneri per il finanziamento di borse di studio e budget per attività di ricerca.

8. Le proposte di istituzione dei Corsi sono presentate dai Dipartimenti, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta ed entro il termine stabilito ogni anno dagli Organi Accademici, al Servizio Ordinamenti didattici e offerta formativa dell'Ateneo, che provvede, su parere degli stessi Organi Accademici, all'inoltro al Ministero delle richieste di accreditamento entro i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 45/2013.

Il Rettore, a seguito dell'avvenuto accreditamento dei Corsi presso il Ministero, dispone affinché il bando di ammissione venga pubblicato secondo la normativa vigente e ne venga data ampia pubblicità.

9. I Corsi di Dottorato già istituiti sono rinnovabili su proposta motivata da parte dei Dipartimenti competenti, da presentare utilizzando la modulistica opportunamente predisposta ed entro il termine stabilito ogni anno dagli Organi Accademici, al Servizio Ordinamenti didattici e offerta formativa dell'Ateneo per i relativi adempimenti istituzionali.

10. Il Nucleo di valutazione interna riceve annualmente una relazione redatta da ciascun Coordinatore di dottorato, relazione che illustra le modalità di svolgimento del corso di pertinenza, i risultati conseguiti e le iniziative di valutazione attivate dal Collegio dei docenti. Sulla base di tali relazioni e di proprie iniziative di valutazione, il Nucleo redige annualmente la sua relazione sull'efficienza e il corretto funzionamento dei Corsi di Dottorato istituiti, misurando la permanenza dei requisiti di idoneità che ne hanno motivato l'attivazione e riconsiderandone la rispondenza agli obiettivi formativi e la funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi e alle loro possibilità di sbocco professionale.

11. Per le particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari per i quali non sia prevista l'attivazione di Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, questa può partecipare, nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 45/2013, a convenzioni o consorzi per l'istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in altro Ateneo, su proposta dei competenti Consigli di Dipartimento e approvazione degli Organi Accademici.

Articolo 2

Accesso

1. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o altra laurea italiana equiparata ai fini concorsuali o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. La selezione per l'accesso ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, previa emanazione, da parte del Rettore, del relativo bando, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito web dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

La selezione deve concludersi con la pubblicazione della graduatoria entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatte salve le eccezioni consentite dal DM 45/2013.

Possono essere previste riserve di posti a favore di candidati risultati idonei nella graduatoria generale di merito con riferimento a:

- a) posti finanziati con assegni di ricerca;
- b) posti finanziati con contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- c) posti con borsa riservati a laureati in università estere;
- d) posti finanziati con borsa di Stati esteri;
- e) posti finanziati con borsa di specifici programmi di mobilità internazionale;
- f) posti finanziati da imprese impegnate in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) per propri dipendenti.
- g) posti senza borsa riservati a laureati in università estere.

Il bando, se prevede una quota di posti con borsa, con altra forma di finanziamento o senza borsa riservati a studenti laureati in università estere ovvero una quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate determinando una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per i soggetti risultati idonei nella selezione principale.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

3. Il bando di concorso comunque indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili;
- c) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di amministrazione, e la disciplina dei relativi esoneri, parimenti definita dal Consiglio di amministrazione;
- d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
- e) eventuali posti riservati.

4. Il Rettore, su proposta dei competenti Collegi dei docenti, nomina con proprio decreto, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e uno o più supplenti, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Potrà fungere da segretario verbalizzante un'unità di personale amministrativo del Dipartimento di categoria almeno pari a D. Non sono previsti compensi.

5. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

6. L'esame di ammissione è diretto ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.

Le procedure di ammissione sono definite dai competenti Collegi dei Docenti, che comunque fissano per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:

- a) per titoli e prova scritta ed orale;
- b) per esami (prova scritta ed orale)
- c) per titoli e prova scritta;
- d) per titoli e prova orale;
- e) per soli titoli.

La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

Al termine dell'esame di ammissione la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

I verbali della procedura selettiva devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione nelle forme e nei tempi previsti dal bando di concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

7. Può essere previsto il sostenimento della prova orale a distanza con modalità telematiche.

Articolo 3

Organi del Corso di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia fanno riferimento al Dipartimento di Ateneo sede organizzativa e gestionale del corso.

2. Sono organi del Corso di Dottorato:
il Collegio dei Docenti;
il Coordinatore.

3. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti previsti per l'accreditamento, esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Fanno parte del Collegio dei Docenti anche rappresentanti dei dottorandi in numero pari a quello dei curricula del Corso, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Collegio con voto limitato alle questioni riguardanti l'attività didattica e organizzativa, di tipo consultivo e non vincolante.

Il Collegio dei Docenti esamina e delibera sulle richieste di afferenza al Collegio stesso.

Per i professori e ricercatori universitari di altri Atenei la partecipazione al Collegio dei Docenti è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.

Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei Docenti, anche di altri Atenei.

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca può invitare alle proprie riunioni un rappresentante nominato dall'eventuale ente esterno finanziatore di borsa di studio, con funzione consultiva. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da un Coordinatore, individuato all'atto della proposta di istituzione o di rinnovo, ovvero designato, con il voto favorevole della maggioranza del Collegio, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato rispetto al Dipartimento o ai Dipartimenti che l'hanno promosso e agli Organi Accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

L'incarico di Coordinatore del Dottorato ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

La carica di Coordinatore è incompatibile con tutte le cariche accademiche di cui all'art. 22, commi 3 e 4, dello Statuto e con quella di componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo e di Dipartimento.

5. La gestione delle risorse finanziarie per le esigenze generali di funzionamento del corso di dottorato è affidata al Dipartimento sede organizzativa e gestionale del corso.

6. Il Collegio dei docenti organizza e cura lo svolgimento dell'attività formativa e delle relative verifiche in itinere e finale. In particolare delibera:

- a) la programmazione e valutazione dell'attività formativa;
- b) la modalità di ammissione dei dottorandi al Corso e i criteri per la valutazione e ponderazione dei titoli;
- c) la modalità di conferimento del titolo;
- d) l'impiego delle risorse di cui al punto 5.
- e) l'eventuale articolazione del Corso in curricula.
- f) il calendario delle attività formative;
- g) proposta al Rettore dei nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione al Corso;
- h) proposta al Rettore dei nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale;
- i) individuazione, preferibilmente fra i membri del Collegio dei docenti, di un tutor per ciascun dottorando;
- j) approvazione del piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando;
- k) approvazione, al termine dell'anno accademico, dell'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una verifica dell'attività svolta, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi dell'anno successivo;
- l) autorizzazione per i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca;
- m) approvazione della partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- n) autorizzazione per il dottorando a svolgere attività didattica integrativa;
- o) presentazione del giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando alla Commissione per l'esame finale di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- p) accorda le sospensioni nei casi previsti dall'Art. 7;
- q) autorizza il trasferimento di studenti da altri Dottorati previsto dall'Art. 11;
- r) autorizza l'ammissione all'esame finale dei dottorandi;

s) autorizza lo svolgimento di attività lavorative dei dottorandi previa valutazione della compatibilità con le attività del corso.

Articolo 4 ***Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo***

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia coincide con quello dell'anno accademico.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni, fatte salve eventuali eccezioni.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso di Dottorato compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, ivi comprese le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, da effettuare entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Nel corso, di norma, del primo anno, il Collegio dei Docenti designa il tutore, preferibilmente tra i suoi membri, incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando; sarà il tutore a sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Relatore". Ferme restando le responsabilità di supervisione del tutore, è fatta salva la possibilità di designare, per particolari esigenze, anche un co-tutore; anche quest'ultimo potrà sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Correlatore".

4. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. In caso di valutazione negativa, l'esame finale non può essere ripetuto.

5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Il rinvio non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università né diritto alla corresponsione della borsa di studio o ad altre agevolazioni eventualmente previste dall'ordinamento dell'Università.

6. La discussione pubblica si svolge innanzi ad una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. Su proposta motivata del Collegio dei

Docenti, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8. Le Commissioni giudicatrici rimangono in carica per tutto l'anno.

La Commissione espleta i propri lavori in due appelli, di cui uno ordinario dall'1 gennaio al 31 marzo ed uno successivo dall'1 luglio al 30 settembre. Al termine dei propri lavori, relativamente a ciascun appello, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'esame non dà luogo a punteggio. Al termine dell'esame, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

9. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono sulla base di una discussione pubblica con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.

Gli esami sono pubblici.

Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, i candidati presentano domanda di ammissione all'esame finale presso il competente ufficio dell'Università.

Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti:

a) individua i valutatori per ciascuna tesi;

b) determina tempi e modi di consegna ai valutatori, da parte dei candidati, delle tesi e delle annesse relazioni sull'attività svolta nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni;

Entro i termini stabiliti dal Collegio dei docenti, il Collegio stesso:

c) acquisisce i giudizi dei valutatori;

d) sulla base del giudizio dei valutatori, per ciascuna tesi autorizza la discussione nell'appello ordinario o il rinvio a quello successivo, dandone comunicazione ai candidati e al competente ufficio;

e) in caso di rinvio, determina tempi e modi di consegna delle tesi ai valutatori, da parte dei candidati rinviati, e acquisisce i nuovi giudizi dei valutatori;

f) comunica al competente ufficio i nominativi per la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e data, ora e luogo di svolgimento dell'appello ordinario e, se necessario, di quello successivo.

Non appena abbia notizia della nomina della Commissione giudicatrice, il Collegio dei Docenti inoltra il proprio giudizio complessivo formulato sui dottorandi e i giudizi dei valutatori.

Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, i candidati provvedono ad inviare ad ogni membro una copia della propria dissertazione.

10. Il titolo è rilasciato dal Rettore.

Il rilascio del titolo è subordinato alla consegna da parte dell'interessato al competente ufficio di tre copie della tesi finale: due per il relativo deposito presso le Biblioteche nazionali di Firenze e di Roma, e una in formato digitale perché venga trasmessa alla struttura bibliotecaria del Dipartimento di afferenza del corso di dottorato, che ne

assicurerà la conservazione e la pubblica consultabilità nell'archivio ad accesso aperto di Ateneo "MoreThesis", e depositata nella banca dati ministeriale nel rispetto della disciplina vigente dettata in tema di embargo delle tesi e diritto d'autore.

Articolo 5

Contributi, Borse di studio e Budget per attività di ricerca

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato istituiti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'importo delle borse di studio sono deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri:

- a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- d) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- e) le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, da verificare a cura del Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- f) i ratei della borsa di studio vengono erogati con cadenza mensile posticipata. I Coordinatori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Rettore ogni eventuale interruzione della frequenza al fine di bloccare l'erogazione dei ratei e procedere all'eventuale recupero dei ratei già liquidati;
- g) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura massima del 50 per cento e per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero dal Collegio dei Docenti o, nel caso di soggiorni fino a 6 mesi, dal Coordinatore del Corso.

2. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario messe a bando, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma 1, lettera e).

4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

5. E' consentita l'iscrizione al corso di dottorato con rinuncia alla borsa di studio. Nel caso in cui la rinuncia alla borsa di studio sia effettuata fin dall'inizio, la borsa è assegnata al candidato collocato in graduatoria al primo posto tra quelli non coperti da borse di studio, da altre forme di finanziamento messe a bando o da borse erogate da Stati esteri o in base a specifici programmi di mobilità.

In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria regolarmente iscritto al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, altra forma di finanziamento messa a bando o borsa erogata da Stato estero o in base a specifico programma di mobilità, fatti salvi eventuali accordi diversi previsti dalla convenzione di finanziamento.

Articolo 6

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. E' consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) la frequenza congiunta fra l'ultimo anno di specializzazione e corso di dottorato potrà avvenire solo se vi sia coincidenza fra sede di frequenza della specializzazione e sede di frequenza del dottorato;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola medesima;

c) l'ammissione al secondo anno verrà deliberata dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato a seguito di valutazione delle attività di ricerca svolte nel corso della specializzazione medica durante il periodo di frequenza congiunta e attestate dal Consiglio/Comitato Ordinatore della scuola di specializzazione;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Articolo 7

Diritti, doveri e posizione dei Dottorandi

1. Il Dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

2. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 210/1998 e del comma 2 dell'art. 7 del DM 45/2013, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono

svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa.

L'attività didattica dei dottorandi è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e/o dell'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, nel rispetto di specifici accordi con le strutture del sistema sanitario nazionale.

3. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. E' comunque consentito l'esercizio di attività lavorative compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Per i dottorandi con borsa le attività lavorative devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo dei diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

La fruizione di assegno di ricerca da parte di dottorandi senza borsa è ammessa purché la tematica cui si riferisce l'assegno stesso sia compatibile, a giudizio del Collegio dei docenti, con i temi propri del dottorato.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra forma di finanziamento messa a bando e con le borse erogate da Stati esteri o sulla base di specifici programmi di mobilità. La borsa di dottorato non è cumulabile con assegni di ricerca o contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

5. Limitatamente agli obblighi di frequenza del Dottorato, la sospensione fino ad un massimo di un anno è consentita in caso di maternità, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, mantenendo il diritto all'eventuale borsa di studio in godimento. In tali casi il competente Collegio dei Docenti potrà stabilire, alla ripresa della frequenza, d'accordo con l'interessato/a, un piano di recupero della frequenza.

6. Il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando venga escluso dal Corso, con conseguente perdita totale della borsa di studio in godimento e restituzione dei ratei eventualmente già riscossi, in caso di:

- a) giudizio negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate o prolungate che non consentano il regolare svolgimento del programma di ricerca previsto;

c) comportamenti in contrasto con le norme sull'impegno esclusivo e sull'incompatibilità di cui ai precedenti punti 3 e 4;

7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore ed al Coordinatore del corso di Dottorato.

Il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino all'ultimo mese intero antecedente la data d'interruzione.

8. L'iscrizione ad un dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a corsi di Laurea di primo e secondo livello, a Master, a Tirocini Formativi Attivi (TFA), a Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri Atenei, fermo restando quanto disposto dall'art. 6. Colui che è risultato vincitore di un corso di dottorato, qualora risulti già immatricolato ad altro corso di studio universitario, dovrà a pena di decadenza dal diritto all'immatricolazione al dottorato, rinunciare all'iscrizione all'altro corso universitario al quale già è iscritto, fatte salve le ipotesi di sospensione consentite da specifiche disposizioni in materia.

Il dottorando già iscritto al corso di dottorato che risulti successivamente idoneo ad immatricolarsi ad altro corso di studio universitario, potrà presentare richiesta di sospensione del dottorato, per un anno, allegando il parere favorevole del Collegio dei docenti. L'Ateneo ha facoltà di decidere se confermare la corresponsione della borsa alla ripresa delle attività.

9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

10. In caso di maternità, è prevista la sospensione obbligatoria del corso per il periodo di maternità obbligatoria e di eventuale interdizione anticipata dal lavoro. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, se ritenuto necessario dal Collegio dei Docenti, al termine dei tre anni di corso.

Se si è titolari di borsa di studio:

- il pagamento della borsa resta sospeso durante il periodo di sospensione del corso e riprende al momento della ripresa delle attività. Il pagamento della borsa per il periodo di sospensione viene effettuato solo se è stato previsto un periodo di recupero al termine dei tre anni di corso e solo per il periodo previsto (sempre con rate mensili posticipate);
- il pagamento della borsa non è sospeso quando sussistono motivazioni attinenti alla scadenza tassativa dei fondi su cui è pagata la borsa. In tal caso l'erogazione della borsa non avverrà oltre la durata del corso di dottorato e, in caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato dovrà restituire quanto percepito nel periodo di sospensione non recuperato.

Articolo 8

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti

di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto in tema di accreditamento dei corsi, l'Università può tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Articolo 9

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 1, con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 10

Istituzione sito WEB Corsi di Dottorato

L'istituzione di un Dottorato comporta l'attivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e successive modifiche, di un sito WEB che consenta:

1. la pubblicazione dei bandi e l'accesso alla relativa modulistica per l'ammissione e l'iscrizione al Dottorato;
2. l'accessibilità della modulistica per la richiesta di istituzione e rinnovo del Dottorato;
3. di evidenziare l'organizzazione del Dottorato (regolamenti, norme specifiche, tematiche di ricerca, laboratori coinvolti, ecc.);
4. il monitoraggio dell'attività svolta dai dottorandi;
5. l'accessibilità delle informazioni rilevanti per gli Organi competenti;
6. la divulgazione dei documenti rilevanti (normative, graduatorie, convenzioni, attività didattica, relazioni annuali sull'andamento del Dottorato, ecc.).

Art. 11
Trasferimenti in entrata da altre Università

1. I dottorandi che siano iscritti ad un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere autorizzazione preventiva all'iscrizione ad un dottorato di questo Ateneo alle seguenti condizioni:

- a. che esistano affinità di tematiche di ricerca con analoghi obiettivi formativi e di ricerca con il Dottorato dell'Università corrispondente;
- b. che il dottorando documenti le eventuali attività didattiche superate con profitto nell'Università di provenienza e che tali corsi vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti del Dottorato, come equivalenti a quelli richiesti dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso;
- c. che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti del Dottorato;
- d. sia complessivamente rispettata la durata del Dottorato di questo Ateneo.

2. Nel caso venga concessa l'autorizzazione preventiva di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previo documentato nullaosta dell'Università di provenienza, con l'iscrizione al dottorato e in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.

Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati.

3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei Docenti del Dottorato individuerà il docente tutore.

Articolo 12
Compensi alle Commissioni Giudicatrici

1. Al rimborso delle eventuali spese di viaggio e di ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario.

ART. 13
Disposizioni finali e transitorie

1. Per i cicli di Dottorato precedenti (fino al XXVIII compreso) si applicano le disposizioni dei precedenti Regolamenti di Ateneo in tema di Dottorati, ivi comprese le attività e i compiti dei relativi Organi in essi indicati.

La carica di Direttore di una delle Scuole di Dottorato di Ateneo già attive è compatibile con quella di Coordinatore di Dottorato fino alla scadenza naturale delle Scuole stesse.

2. Il presente Regolamento si applica a partire dal XXIX ciclo di Dottorato.

Limitatamente al XXIX ciclo sono previste le seguenti deroghe:

relativamente all'esame finale, i candidati presentano domanda di ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo presso il competente ufficio dell'Università entro il 30 novembre dell'ultimo anno di corso. Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti individua i valutatori per ciascuna tesi, determina tempi e modi di consegna ai valutatori, da parte dei candidati, delle tesi e delle annesse relazioni sull'attività svolta nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni. Entro i termini stabiliti da

ciascun Collegio, il Collegio dei docenti acquisisce i giudizi dei valutatori e, sulla base del giudizio dei valutatori, per ciascuna tesi autorizza la discussione nell'appello ordinario o il rinvio a quello successivo, dandone comunicazione ai candidati e al competente ufficio. In caso di rinvio, determina tempi e modi di consegna delle tesi ai valutatori, da parte dei candidati rinviati, e acquisisce i nuovi giudizi dei valutatori. La Commissione giudicatrice espleta i propri lavori in due appelli, di cui uno ordinario dal 1 marzo al 31 maggio ed uno successivo dal 1 settembre al 30 novembre.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.